

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni e delle vigenti leggi in materia, è costituita l’Associazione di Volontariato denominata ATA SOCCORSO Organizzazione di Volontariato (O.D.V). Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale, di seguito indicata anche come “Associazione”.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Settimo Milanese (MI) in via Darwin n. 19/1

L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune indicato non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L’associazione è attualmente iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) al numero NUM. PROV. 784, DEL01/03/2012, NUM. ISCR.580.

5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 (Statuto)

1. L’associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alle leggi statali e regionali, ai relativi regolamenti attuativi, ai principi generali dell’Ordinamento giuridico italiano ed internazionale.

2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell’Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell’attività dell’organizzazione stessa.

3. Lo Statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità dell’associazione)

1.L’Associazione non ha scopo di lucro, con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale da attuarsi nelle attività di assistenza socio-sanitaria nonché assistenza sanitaria.

2. L’Associazione si ispira ai principi che sono alla base del movimento associativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, quali: la mutualità, la solidarietà, il rispetto per la persona, la democraticità interna ed esterna, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, l’associazionismo tra associazioni, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

3. L’Associazione intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

4. L’Associazione, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, coopera attivamente,

con gli altri enti, associazioni ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Art. 4 (Scopi dell'associazione)

L'Associazione ha per oggetto sociale le attività sotto indicate che potrà svolgere in Italia, nei Paesi Comunitari ed Extracomunitari:

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali: a) Miglioramento delle condizioni di vita di soggetti vulnerabili;

b) Contribuzione al miglioramento dei servizi sanitari della collettività;

c) Sviluppo delle competenze in materia sanitaria al fine di garantire una maggiore e migliore qualità del diritto alla salute degli individui;

d) Contributo al raggiungimento delle finalità dei compiti del Servizio sanitario nazionale per il soccorso di emergenza con proprio personale volontario, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) Trasporto di persone disabili o in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere

assistenziale/educativo/formativo ovvero centri di cura e riabilitazione.

b) Organizzazione dell'assistenza di primo soccorso e realizzazione di attività trasporto di infermi, feriti e pazienti inabili dimessi da ospedali e/o case di cura con automezzi all'uopo equipaggiati nell'ambito del soccorso di emergenza e urgenza;

c) Realizzazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria durante manifestazioni sportive e di spettacoli;

a) Organizzazione di attività formative in ambito sanitario.

b) Svolgere attività di formazione sanitaria del personale da inserire nei propri organici;

c) Svolgere attività di solidarietà sociale particolarmente dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate a causa di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

d) Perseguire i suddetti scopi sia autonomamente che in collaborazione con altre associazioni, cooperative sociali e organizzazioni operanti sia in ambito locale che nazionale.

4. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, quali eventuali attività commerciali e produttive marginali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

7. Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.

Art. 5 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri degli associati)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà.

5. L'ammissione degli associati all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata.

6. La qualità di associato si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione per comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per incompatibilità.

7. L'esclusione e la decadenza degli associati sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

8. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti, anche in sintesi, che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

9. L'associato dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea all'uopo convocata.

10. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

11. Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; informano il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

- a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;

- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro in modo continuativo. A tal fine si considera rilevante, anche ai fini della esclusione, il comportamento dell'associato che non partecipa attivamente alle iniziative dell'associazione per tre mesi consecutivi.
 - rispettare l'assegnazione degli incarichi e dei servizi per come attribuiti dal responsabile e/o dal coordinatore dei volontari;
 - a partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
12. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal presente Statuto.
13. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.
14. Gli Associati sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
15. I volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
16. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive delle gestioni.
2. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
 - a. quote associative annuali;
 - b. erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
 - c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;
 - d. entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari. Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.
4. L'Associazione può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni immobili.
5. L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio, da cui

risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

6. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

7. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
- f) il Coordinatore dei volontari, nominato tra i volontari, dal Consiglio Direttivo con compiti di coordinamento interno e di esecuzione delle direttive operative.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 (L'assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

3. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

4. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

5. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

6. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta lo stesso presidente, o almeno tre membri del consiglio direttivo, o un decimo degli associati lo richiedano.

8. L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

9. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

11. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro Consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno otto (08) giorni prima della data della

riunione agli indirizzi comunicati dai volontari.

12. Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti.

13. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Nessun associato può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

14. Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

15. L'assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

A tal fine, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare, in ogni momento, alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Pertanto, in sede di avviso di convocazione potrà alternativamente prevedersi: i) che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza personale degli aventi diritto;

ii) che le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;

iii) che le riunioni si possano tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;

Spetta a chi effettua la convocazione stabilire, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione in ragione delle materie all'ordine del giorno.

Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

2. In caso di dimissioni o altro impedimento permanente, il consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero.

3. Al Consiglio Direttivo spetta:

a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche

associative;

- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predisporre lo schema di bilancio e i regolamenti attuativi;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
- f) promuovere la raccolta di fondi;
- g) stabilire l'importo della quota associativa annua.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal Consigliere anziano.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

7. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

8. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente presso la sede o anche altrove, purchè in Italia, con avviso scritto spedito ai suoi membri, almeno due (2) giorni prima dell'adunanza. Anche il Consiglio direttivo, se previsto nell'avvio di

convocazione, può tenersi a distanza secondo quanto previsto per l'assemblea.

Art. 10 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo (3 anni).

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio stesso, salvo ratifica nella riunione consiliare immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

3. La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

4. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel precedente comma del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 (L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento)

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12 (L'Organo di Revisione)

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 13 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 14 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il Registro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 15 (Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 3/4 degli iscritti.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione.